

di un contratto di programma tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Ferrovie dello Stato S.p.A, l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzata al finanziamento di investimenti volti a:

a) adeguare le infrastrutture ferroviarie finalizzate all'utilizzo di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR;

b) collegare i principali porti alla rete ferroviaria nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari all'1 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

27. 022. (ex 27. 0106) Rosato, Pasetto, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Fondo riequilibrio modale). — 1. Al fine di incentivare il riequilibrio modale è istituito un fondo di riequilibrio modale al quale possono accedere le imprese che intendono realizzare raccordi ferroviari, consorzi di imprese in caso di raccordi che alimentano più utilizzatori, le società di trasformazione urbana, purché a maggioranza privata, nonché i consorzi di ricerca, fino al settanta per cento del costo di realizzazione e di adeguamento dei propri raccordi ferroviari o di ricerca per l'innovazione ferroviaria.

2. La spesa prevista nel triennio 2005-2007 è di 100 milioni di euro, di cui 10 milioni nel 2005, 40 milioni nel 2006 e 50 milioni nel 2007.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un regolamento di attuazione e con propri decreti stabilisce le modalità di erogazione dei predetti finanziamenti tenendo conto dei volumi di traffico spostati dalla strada alla ferrovia.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 40.000.

2007: — 50.000.

27. 023. (ex 27. 025) Albonetti, Duca, Raffaldini, Buffo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali). — 1. Per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali è autorizzata la spesa di euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, tenendo conto degli indicatori annualmente forniti dall'ACI sullo stato di sicurezza delle diverse strade nazionali, provvede all'individuazione delle strade su cui intervenire prioritariamente.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 200.000;

2006: — 200.000;

2007: — 200.000.

27. 024. (ex 27. 050) Rosato, Pasetto, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa) — 1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il

fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

***27. 025.** (ex *27. 0129) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa) — 1. Al fine di potenziare

il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

***27. 026.** (ex *27. 0128) Zanella, Pecoraro Scanio Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metro-

politano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare, sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato.

2. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l'infrastruttura di cui al comma 15-bis a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà, fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria, cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dall'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera g), del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

27. 027. (ex 35. 142) Milana, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Ai fini di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno: di 10 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro per l'anno 2007, per la realizzazione del trasporto rapido di massa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 028. (ex 27. 0119) Gambini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale). — 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

27. 029. (ex 27. 041) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Pistone, Zanella, Squeglia, Lettieri, Raffaldini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana*). — 1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in favore della Provincia di Roma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell'area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario provinciale, attraverso l'ammodernamento tecnologico delle linee e l'acquisizione di nuove vetture, a tal fine sono prioritariamente considerati gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a

Roma della Fr1 (Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);

b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all'esigenza di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono prioritariamente considerati i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) per la realizzazione della nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l'offerta di stelli, di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all'intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla Regione Lazio pari a 2 milioni di euro per l'anno 2005, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2005, di un apposito « Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana », di seguito denominato « progetto ». Il progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione, anche temporale, e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali, in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana; della Provincia di Roma e della Regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 102.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

27. 030. (ex 27. 036) Pasetto, Milana, Giachetti, Lusetti, Rocchi, Mosella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Rosato, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

27. 031. (ex 27. 037) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Milana, Rocchi, Mosella, Squeglia, Lettieri, Raffaldini, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma*). — 1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.500;

2006: — 5.500;

2007: — 10.500.

27. 032. (ex 27. 038) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Milana, Rocchi, Mosella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Promozione dei veicoli a trazione elettrica*). — 1. Per gli anni 2005 e 2006 è riconosciuto, nei confronti degli acquirenti di nuovi veicoli a trazione elettrica, un contributo statale pari al 20 per cento del costo sostenuto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto, da emanarsi entro il 31 marzo 2005, definisce le modalità di accesso al beneficio che, in ogni caso, non può superare la spesa annua a carico dello Stato pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: -10.000;

2006: - 10.000.

27. 033. (ex 27. 0103) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Promozione dei veicoli a trazione elettrica*). — 1. Per gli anni 2005 e 2006, i veicoli a trazione elettrica di nuova immatricolazione sono esenti dal pagamento della tassa di iscrizione al pubblico registro automobilistico e dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000.

27. 034. (ex 27. 051) Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. (*Interventi a sostegno dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese matrici italiane*). — 1. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000.

27. 035. (ex 27. 0122) Rosato, Pasetto, Carbonella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, nonché per le finalità di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, 1° agosto 2002, n. 166, 29 dicembre 2003, n. 376, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'ammodernamento e l'ampliamento degli aeroporti nazionali, sono autorizzati, in favore di ENAC, limiti di impegno pari a complessivi 59,8 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli

costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

27. 036. (ex 27. 064) Duca, Tidei, Mazzarello, Albonetti, Panattoni, Raffaldini, Susini, Rognoni, Rosato.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27.1. — 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano

comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificate in 110 milioni di euro annui a partire dal 2005, vengono riassegnate ai capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2005 è destinata alla copertura delle seguenti finalità:

a) ai fini della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzato un limite di impegno decennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 (scadenza 2015)

b) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 2, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale a partire dal 2005, pari a 15 milioni di euro.

c) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 4, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale 15 milioni annui a partire dal 2005 (scadenza 2019)

27. 037. (ex 27. 031) Duca, Raffaldini, Mazzarello, Susini, Tidei, Albonetti, Buffo, Rosato.

(A.C. 5310-bis – Sezione 2)**ARTICOLO 27-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 27-bis.**

(Strumento flessibile per l'attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono in: *a)* un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. È previsto un preammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili nonché; *b)* un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; *c)* partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Il cumulo delle agevolazioni concedibili non può superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti nel presente articolo.

4. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti

le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 3.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 27-bis.**

(Strumento flessibile per l'attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate).

Al comma 1, sostituire le parole da: sottoutilizzate fino alla fine del comma con le seguenti: dell'obiettivo 1, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni finanziarie alle imprese che in società con imprenditori locali presentino progetti capaci di produrre effetti economici ed occupazionali durevoli.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le agevolazioni sono concesse con priorità alle imprese che realizzano nuovi investimenti in aree industriali o artigianali;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per le finalità del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Adeguamento aliquote rendite finanziarie) — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 27-bis, si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

g) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Il numero 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.

27-bis. 1. (ex 0. 27. 0136. 10). Boccia, Lettieri, Squeglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Particolare attenzione è destinata alle aree del Mezzogiorno legate a processi di riconversione dell'industria chimica.

27-bis. 702. Molinari, Adduce, Lettieri, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da far crescere i livelli occupazionali *in loco*, attraverso l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e in ossequio alle norme del C.C.N.L.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

all'articolo 37, tabella B, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-bis. 2. (ex 0. 27. 0136. 6). Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni regione interessata dalla misura di cui al comma 1 è istituito un nucleo di valutazione dell'attività di attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate composto da istituzioni locali e parti sociali, che riferiranno semestralmente alle commissioni parlamentari competenti. Il nucleo di valutazione può suggerire iniziative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di incrementare l'attrattività di investimenti, soprattutto stranieri, al fine di rafforzare la presenza industriale nei territori interessati.

27-bis. 703. Molinari, Lettieri, Squeglia.

Al comma 2, lettere a), sostituire le parole: istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del *con le seguenti:* banche e da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) concessione di finanziamenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato, fino al limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse;

27-bis. 704. Michele Ventura, Roberto Barbieri, Lulli, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Nicola Rossi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché; b) un contributo *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. -1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-bis. 705. Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

27-bis. 4. (ex 0. 27. 0136. 9). Sergio Rossi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

27-bis. 5. (ex 0. 27. 0136. 1). Maurandi, Mariotti, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

27-bis. 706. Molinari, Squeglia, Lettieri.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie

tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera e), le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 33 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 35 per cento ».

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2004.

10. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque, entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a

dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-*quater*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-bis. 707. Russo Spena, Giordano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate con le risorse a disposizione di un apposito Fondo per l'attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate costituito presso il Ministero delle attività produttive, il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: del Fondo aggiungere le seguenti: per le aree sottoutilizzate;

all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;

sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.

27-bis. 7. (ex 0. 27. 0136. 5). Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Mariotti, Maurandi.

(A.C. 5310-bis – Sezione 3)**ARTICOLO 27-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 27-ter.**

(Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico nel Mezzogiorno).

1. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziare con delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27-TER DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 27-ter.**

(Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico nel Mezzogiorno).

Sopprimerlo.

27-ter. 700. Russo Spina, Giordano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere quote di uno o più fondi comuni di investimento, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in misura non superiore al 25 per cento del patrimonio del fondo stesso. I fondi verranno individuati con procedure ad evidenza pubblica, per assicurare che la gestione dei fondi stessi sia coerente con le finalità pubbliche.

27-ter. 704. Michele Ventura, Roberto Barbieri, Lulli, Mancini, Mariotti, Maturandi, Olivieri, Pennacchi, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: localizzate nel Mezzogiorno.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.

27-ter. 1 (ex 0. 27. 0137. 4) Sergio Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle aree sottoutilizzate.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle aree sottoutilizzate.

27-ter. 2 (ex 0. 27. 0137. 5) Sergio Rossi.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

* **27-ter. 3** (ex * 0. 27. 0137. 1) Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Mariotti, Michele Ventura, Maurandi, Olivieri, Lulli, Manzini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

* **27-ter. 4** (ex * 0. 27. 0137. 3) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , anche in deroga fino a: dello Stato con le seguenti: ad evidenza pubblica.

27-ter. 5 (ex 0.27. 0137. 6) Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 6; all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie; dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera,

qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-ter. 701. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante le risorse di un apposito Fondo per la promozione di fondi comuni di investimento nel Mezzogiorno il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 17 con il seguente:

A decorrere dall'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 750 milioni di euro.

27-ter. 6. (ex 0. 27. 0137. 2). Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Mariotti, Michele Ventura, Maurandi, Olivieri, Lulli, Manzini.

(A.C. 5310-bis – Sezione 4)**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE****NULLA OSTA**

sull'articolo aggiuntivo 6.600 (*Ulteriore nuova formulazione*) della Commissione e i relativi subemendamenti, presentato al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis e ulteriore rispetto a quelli contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 5310-bis – Sezione 5)**ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO AL-
L'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 10
NOVEMBRE 2004****ART. 5.**

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis (Patto di stabilità per i Comuni).

– 1. Al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, il patto di stabilità viene applicato in modo flessibile ai comuni in base al rispettivo grado di efficienza. L'efficienza viene valutata sulla base dei seguenti parametri fondamentali:

a) l'autonomia finanziaria data dal rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;

b) la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;

c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

3. Sulla base dei rispettivi dati di bilancio dell'ultimo rendiconto approvato i comuni vengono classificati in:

a) comuni molto virtuosi;

b) comuni virtuosi;

c) comuni poco virtuosi.

4. Per l'anno 2005 e gli anni successivi i comuni molto virtuosi non hanno alcun vincolo, quelli virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato, non possono assumere nuovi mutui e devono ridurre del 10 per cento rispetto al 2003 le spese di rappresentanza, per le missioni all'estero, per le relazioni pubbliche e i convegni e per la spesa di studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni, esclusi gli incarichi ai sensi della legge 11 febbraio, n. 109. I comuni poco virtuosi sono soggetti al divieto di assumere personale e al divieto di assumere mutui e devono ridurre del 10 per cento rispetto al 2003 la spesa per l'acquisto dei beni, per la prestazione di servizio e nell'erogazione dei trasferimenti e contributi.

5. Sono considerati molto virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri, calcolati con riferimento ai titoli di entrata e di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 6 dell'articolo 165 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III dell'entrata, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui ai titoli I, II e III dell'entrata, superiore al 41 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, al 43 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, al 38 per cento

per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dai valori complessivi delle entrate proprie totali sono escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;

b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo sulle spese correnti desumibili dal titolo I della spesa, inferiore al 34 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, al 30 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, al 32 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III dell'entrata.

6. Sono considerati poco virtuosi i comuni che hanno i seguenti dati di bilancio:

a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III dell'entrata, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III dell'entrata, inferiore al 38 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, al 40 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, al 35 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complessivo delle entrate proprie totali sono escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;

b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio

rapportate al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I della spesa, superiore al 43 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, al 38 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, al 41 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III dell'entrata.

Sono considerati virtuosi i comuni che hanno valori intermedi tra i parametri previsti per gli enti molto virtuosi e gli enti poco virtuosi. Anche un solo parametro della categoria non rispettato fa classificare il comune nella categoria successiva.

7. I revisori dei conti certificano, con proprio provvedimento la classificazione del comune. La certificazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Sezione regionale della Corte dei Conti entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere, ovunque ricorra, la parola: Comuni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente: ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5. 01. (ex 6. 05.) Stradiotto, Lettieri, Squeglia.